Dal diritto aereo al diritto spaziale

Autor(en): **Camponovo, A.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **31 (1959)**

Heft 3

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-245052

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Dal diritto aereo al diritto spaziale

Colonnello A. CAMPONOVO

SONO si e no quattro anni da quando gli Stati Uniti d'America annunciarono imminente il lancio di razzi che sarebbero divenuti satelliti della Terra. L'annuncio era sotto il segno di contributo scientifico all'anno geofisico. Un uguale annuncio seguì, esso pure quale apporto alla scienza ed all'anno geofisico, dalla Russia. E si attese con curiosità.

Da quando, poi, nell'ottobre 1957 i satelliti iniziarono a percorrere ellittiche attorno alla Terra, quelle mete scientifiche si volsero in una gara STATI UNITI - RUSSIA che cominciò ad essere guardata con qualche sospetto: sorse facile il dubbio che la meta non fosse soltanto quella e si intravvide che, quando sarebbe stato risolto il mezzo di far tornare il satellite sulla Terra, vi sarebbe stata la possibilità di servirsene per portare cariche nucleari e scaricarle nel luogo e momento voluti. La possibilità, cioè, di farne mezzi offensivi in istato di prontezza, cioè di minaccia permanente, a disposizione di chi ne ha i dispositivi. La possibilità, in parole chiare, del loro impiego bellico.

Ed ecco, nella scia dei satelliti, una prima questione: se uno Stato abbia il diritto di opporsi al loro passaggio sul proprio territorio. A Mosca, se è esatto, verrebbe osservato che non è il satellite che viene diretto sopra un territorio, bensì quest'ultimo che, in con-

seguenza della rotazione della Terra, passa sotto l'orbita percorsa dal satellite. L'osservazione — contrariamente a quanto può sembrare al primo momento — non è per nulla impertinente e corrisponde alla realtà. Ciò che vale alla scala Terra non vale a quella delle orbite percorse dai satelliti, dove la nozione di territorio e di sorvolo perde ogni senso.

Che ne segue? la libera circolazione negli spazi interplanetari?

Vi sarà, anche qui, da distinguere tra dottrina e pratica. I satelliti sottostanno alle norme della fisica e non è possibile dettarne loro altre; ma non ugualmente ne è per i loro lanci: l'elaborazione, cioè, di trattati sulla circolazione spaziale è — fuori del loro impiego di guerra — da attendere da oggi a domani. Essi rifletteranno e regoleranno, sulla carta almeno, le cento situazioni dalla partenza, al percorso, all'arrivo. Situazioni nuove e, quindi, problemi nuovi, da considerare secondo concezioni ugualmente nuove, forse diametralmente opposte a quelle del diritto internazionale, più o meno osservato, di oggi.

Nella navigazione aerea — quella che vediamo ogni giorno — le norme del diritto internazionale riconoscono la sovranità di ogni Stato sullo spazio sopra il suo territorio senza limite di altitudine. La pratica è, naturalmente, un'altra cosa: chi la immagina la sovranità della Svizzera « senza limite d'altitudine » e la sua possibilità di farla valere?

Il « senza limite d'altitudine » dovrà, d'altronde, essere riconsiderato e riveduto anche per le più potenti nazioni, poichè l'illimitato — che fino al primo lancio di satelliti era, in effetto, limitato alle altezze raggiunte dalla navigazione aerea — sfugge oggi anche alla sovranità dei grandi e così la nozione di sovranità senza limite d'altitudine è ormai nozione limitatissima in proporzione agli spazi raggiunti.

All'ONU in dicembre 1957 si prospettava una sessione riservata a queste situazioni e nel giugno del 1958 gli Stati Uniti manifestavano l'intenzione di farsi iniziatori di un accordo internazionale sull'utilizzazione dello spazio a scopi pacifici. E' ora degli ultimi giorni di marzo di quest'anno la notizia, da Washington, che una Commissione

della Camera incaricata delle questioni riferentisi alla scienza ed astronautica, dopo discussione dell'utilizzazione pacifica dello spazio, ha ritenuto l'opportunità di porre all'ONU il problema della regolamentazione, limitata, per intanto, al controllo preventivo dei lanci ed alle informazioni. La prima sessione della Commissione costituita a tale scopo dall'ONU ha avuto inizio nell'appena trascorso mese di maggio.

Sarà l'inizio della legislazione nel settore, nuovo, del diritto spaziale.

Questo settore non tocca quello del diritto aereo, malgrado l'apparente analogìa di taluni loro aspetti. Quest'ultimo sta, come detto, nell'àmbito della sovranità territoriale ed aerea degli Stati; il diritto spaziale ne è fuori. Ciò non esclude che vi siano momenti che coincidono: ad esempio fin quando il mezzo o veicolo a destinazione interplanetaria od a destinazione cosmica non è uscito dalla sfera della detta sovranità, o quando non ne uscirà del tutto per ricadere sulla Terra.

Non sarà affare da poco il definire e delimitare questo nuovo diritto, prima di dargli corpo.

Come il diritto internazionale, esso procederà dalle necessità e dall'esperienza. Per ora, e non soltanto in queste note rudimentali, si è appena appena alle più deboli ed incerte luci dell'alba.

Su molteplici aspetti e questioni che si presentano sotto il tema del nuovo diritto: RIVOIRE Jean - Ebauche d'un droit spatial *(in « Revue de défense nationale » - Parigi, ottobre 1958).*